



 **AutoMia Reale** *Veicoli Professionali*

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA  
TUTELA NELLA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall' *Assicurato*.

## PACCHETTI ACQUISTABILI

I pacchetti acquistabili sono:

**PACCHETTO A AUTOCARRI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI** che comprende le seguenti garanzie: furto totale e parziale, incendio, atti vandalici e dolosi, calamità naturali, cristalli e infortuni conducente;

PACCHETTO A	AUTOCARRI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI			
	TRASPORTO NO A.D.R.		TRASPORTO A.D.R.	
	Fino a 65 q.li	Oltre 65 q.li	Fino a 65 q.li	Oltre 65 q.li
Mesi finanziamento	OPZIONE	OPZIONE	OPZIONE	OPZIONE
12	700	728	714	742
18	777	781	779	783
24	701	729	715	743
36	702	730	716	744
48	703	731	717	745
60	704	732	718	746
72	705	733	719	747
84	706	734	720	748

## SCOPERTI E FRANCHIGIE PACCHETTO A

EVENTO	AUTOCARRI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	
	Fino a 65 q.li	Oltre 65 q.li
Furto totale e parziale, incendio	Scoperto 10% min. 500,00 €	Scoperto 10% min. 500,00 €
Atti vandalici e dolosi	Scoperto 10% min. 500,00 €	Scoperto 10% min. 500,00 €
Eventi atmosferici	Scoperto 10% min. 500,00 €	Scoperto 10% min. 500,00 €
Cristalli	Limite risarcimento 750,00 € per sinistro max 2.500,00 €/anno	Limite risarcimento 750,00 € per sinistro max 2.500,00 €/anno



**PACCHETTO B AUTOCARRI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI** che comprende le seguenti garanzie: furto totale e parziale, incendio, atti vandalici e dolosi, calamità naturali, cristalli, kasko e infortuni conducente;

PACCHETTO B	AUTOCARRI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI			
	TRASPORTO NO A.D.R.		TRASPORTO A.D.R.	
	Fino a 65 q.li	Oltre 65 q.li	Fino a 65 q.li	Oltre 65 q.li
Mesi finanziamento	OPZIONE	OPZIONE	OPZIONE	OPZIONE
12	707	735	721	749
18	778	782	780	784
24	708	736	722	750
36	709	737	723	751
48	710	738	724	752
60	711	739	725	753
72	712	740	726	754
84	713	741	727	755

**SCOPERTI E FRANCHIGIE PACCHETTO B**

EVENTO	AUTOCARRI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	
	Fino a 65 q.li	Oltre 65 q.li
Furto totale e parziale, incendio	Scoperto 10% min. 500,00 €	Scoperto 10% min. 500,00 €
Atti vandalici e dolosi	Scoperto 10% min. 500,00 €	Scoperto 10% min. 500,00 €
Eventi atmosferici	Scoperto 10% min. 500,00 €	Scoperto 10% min. 500,00 €
Cristalli	Limite risarcimento 750,00 € per sinistro max 2.500,00 €/anno	Limite risarcimento 750,00 € per sinistro max 2.500,00 €/anno
Kasko	Scoperto 10% min. 1.000,00 €	Scoperto 10% min. 2.500,00 €



**PACCHETTO A AUTOBUS E MINIBUS** che comprende le seguenti garanzie: furto totale e parziale, incendio, calamità naturali, cristalli e infortuni conducente;

PACCHETTO A	AUTOBUS E MINIBUS
Mesi finanziamento	OPZIONE
12	756
18	788
24	757
36	758
48	759
60	760
72	761
84	762

**SCOPERTI E FRANCHIGIE PACCHETTO A**

EVENTO	AUTOBUS E MINIBUS
Furto totale e parziale, incendio	Scoperto 10% min. 500,00 €
Eventi atmosferici	Scoperto 10% min. 500,00 €
Cristalli	Limite risarcimento 750,00 € per sinistro max 2.500,00 €/anno

Data ultimo aggiornamento: 09/2019



---

# POLIZZA QUADRO CORPI VEICOLI TERRESTRI

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

MOD. 5264 RCA - Ed. 09/2019



---

## **GLOSSARIO**

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza (in corsivo nelle Condizioni di Assicurazione)

### **ACCESSORI**

Le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:

- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
- optional, ogni installazione od apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornita dalla Casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso.

### **ADERENTE/CONDUTTORE**

Il locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Polizza in formulazione quadro.

### **A.D.R.**

Le merci pericolose classificate come tali in base all'ultimo aggiornamento European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (Legge 12 agosto 1962 n. 1839).

### **APPARECCHI MULTIMEDIALI NON DI SERIE**

Radio, telefoni, lettori CD e DVD, televisori, componenti audio, navigatori satellitari e simili purché stabilmente fissati e non presenti sul listino degli accessori della casa costruttrice del veicolo.

### **AREE AEROPORTUALI**

Le aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari.

### **ASSICURATO**

Per i contratti di locazione finanziaria o locazione operativa, il soggetto proprietario del bene BNL LEASING SPA, per i contratti di finanziamento, l'aderente proprietario del bene.

### **AUTOCARRO**

Il veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico superiore ai 3,5 t.

### **CODICE DELLA STRADA**

Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **CONDUCENTE**

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.



---

**CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula la Polizza Convenzione, cioè BNL LEASING SPA.

**CONTRATTO DI RIFERIMENTO**

Il contratto di locazione finanziaria, locazione operativa o di finanziamento stipulato tra la Contraente e l'Aderente.

**ESPLOSIONE**

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**FRANCHIGIA**

Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

**FURTO**

L'appropriazione di bene altrui al fine di trarne un ingiusto profitto anche tramite violenza o minaccia (rapina).

**INCENDIO**

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

**INTERMEDIARIO**

La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

**LEGGE**

Il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 – "Codice delle Assicurazioni Private", i relativi regolamenti attuativi ed il regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 N° 973) sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.

**LOCATARIO/CONDUTTORE/ADERENTE**

Colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.

**MASSIMALE**

La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.

**MINIMO DI SCOPERTO**

Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.



---

**PERCORSI FUORISTRADA**

Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" di cui all'art. 2 Codice della Strada.

**POLIZZA**

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.

**PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua.

**PROPRIETARIO**

L'intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla Carta di Circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

**RELITTO**

Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

**RISOLUZIONE**

Lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

**SCOPERTO**

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

**SCOPPIO**

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

**SINISTRO**

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

**VALORE COMMERCIALE**

Il valore del bene in comune commercio.





---

## **VEICOLO**

Il veicolo assicurato a motore, il rimorchio o il semirimorchio descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'Assicurato.

## CONDIZIONI GENERALI

### 1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno antecedente al perfezionamento del *Contratto di Riferimento*.

### 1.2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contratto è stipulato ed il relativo *premio* è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal *Contraente* e riportate in *polizza*.

**Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto, così come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

Sono rilevanti ai fini della determinazione del *premio* le dichiarazioni relative alle caratteristiche tecniche del *veicolo*.

**La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente a Reale Mutua e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio.**

**La mancata comunicazione di variazioni che determinano l'aggravamento del rischio può comportare l'inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.**

### 1.3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Moldavia, Repubblica di Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina, salvo quanto disposto dall'Uci con proprie circolari relativamente a segnalazioni dei Bureaux che intendano escludere una parte del territorio del loro Paese dalla propria garanzia poichè non sono in grado di avere il controllo su quanto accade in detto territorio.

### 1.4 DURATA DEL CONTRATTO

Ogni singola adesione deve avere una durata non inferiore a quella prevista da ogni singolo contratto di locazione, salvo specifico accordo tra le parti e quanto normato al successivo punto 1.5).



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'Assicurato.

**1.5 ASSICURAZIONE DI PIÙ VEICOLI CON POLIZZA UNICA AMMINISTRATA**

Il contratto ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione od esportazione definitiva, furto totale, o recesso dell'Utilizzatore.

Per le inclusioni, l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno antecedente al perfezionamento del *Contratto di Riferimento*.

**1.6 FORO COMPETENTE**

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente/Assicurato*.

**1.7 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al **premio**, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del **Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Reale Mutua**.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'Assicurato.

## COSA ASSICURA

La Compagnia assicuratrice si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, autocarri e autobus nuovi od usati, immatricolati ad uso conto proprio o conto terzi, concessi all'*Aderente* in locazione finanziaria, locazione operativa o finanziamento.

### 1. Veicoli assicurabili:

- a) autocarri e rimorchi immatricolati ad uso conto proprio o conto terzi (compreso il trasporto *A.D.R.*);
- b) autobus (bus e minibus);
- c) di *valore commerciale* non superiore a Euro 180.000 se autocarri e a Euro 300.000 se autobus.

### 2. Veicoli non assicurabili:

- a) con targa prova;
- b) non immatricolati in Italia;
- c) adibiti ad uso scuola guida;
- d) con più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione;

## 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del *veicolo* causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che la *Contraente* abbia concesso in locazione finanziaria, locazione operativa e finanziamento agli *Aderenti*, **con l'applicazione delle franchigie o scoperti eventualmente previsti nella polizza stessa.**

## 2.2 FURTO TOTALE O PARZIALE

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal *veicolo*, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Il *furto* di apparecchi multimediali non di serie, purché stabilmente fissati al *veicolo*, è indennizzato nei limiti della somma assicurata e **fino alla concorrenza di € 1.250**. In questi casi l'esistenza di quanto sottratto dovrà essere dimostrata esibendo alla Compagnia la relativa documentazione d'acquisto.

Vengono inoltre indennizzate:

- a) le spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal ritrovamento del *veicolo* rubato o sequestrato dalle Autorità, **con il massimo di € 500 per evento;**
- b) la perdita dell'imposta di proprietà ("bollo") non utilizzata in caso di *furto* del *veicolo*, purché venga assicurato con la Compagnia.

La perdita si considera totale quando le spese per la riparazione del *veicolo* superano l'80% del *valore commerciale* del medesimo al momento del *sinistro*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'Assicurato.

### 2.3 INCENDIO

*Incendio, scoppio, esplosione* (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.

Vengono inoltre indennizzate:

- a) le spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal sequestro delle Autorità in seguito a *incendio*, **con il massimo di € 500 per evento**;
- b) la perdita dell'imposta di proprietà ("bollo") non utilizzata in caso di *incendio* del *veicolo*, purché venga assicurato con la Compagnia.

#### 2.3.1 Ricorso terzi da incendio

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato, **entro il limite massimo di € 260.000 per sinistro**, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'*incendio* o dall'*esplosione* o dallo *scoppio* o dal fumo conseguente all'*incendio* del *veicolo*:

- a cose di terzi quando il *veicolo* non si trovi in circolazione ai sensi di legge;
- al locale condotto in locazione dall'Assicurato ed utilizzato come autorimessa.

### 2.4 ATTI VANDALICI

Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.

### 2.5 CALAMITÀ NATURALI

- Tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate;
- fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi;
- terremoti o eruzioni vulcaniche, **con il limite massimo di indennizzo, in entrambi i casi, di € 15.000 per veicolo assicurato**;

a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti.

### 2.6 GUASTI INTEGRALE (KASKO)

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato dei danni diretti e materiali subiti dal *veicolo* assicurato, compresi eventuali *accessori* stabilmente fissati, a seguito di collisione con altro *veicolo* a motore identificato, danneggiamento o distruzione del *veicolo* durante la circolazione determinati da urto del *veicolo* contro ostacoli mobili o fissi, da urto di oggetti contro il veicolo nonché da uscita di strada o ribaltamento.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'Assicurato.

## 2.7 CRISTALLI

Rottura accidentale dei cristalli compresi i tetti apribili e/o panoramici, non conseguenti ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l'abitacolo del *veicolo*.

Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'Assicurato.

## COSA NON ASSICURA

### 2.8 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni causati al *veicolo* da:

- a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al *sinistro*;
- c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da *incendio*, salvo l'azione diretta del fulmine;
- e) dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi;
- f) colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per la garanzia di cui al punto 2.6) Guasti integrale (Kasko);
- g) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Atti vandalici di cui al punto 2.4) ed Incendio di cui al punto 2.3);
- h) trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali di cui al punto 2.5) e Cristalli di cui al punto 2.7).

Relativamente alla garanzia 2.6) Guasti integrale (Kasko), Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) provocati dal *conducente* che, al momento del *sinistro*, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga sanzionato ai sensi dell'art. 186 o dell'art. 187 del *Codice della Strada*;
- b) provocati dal *conducente* del *veicolo* non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di *conducente* con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del *sinistro* da parte degli organi competenti;
- c) cagionati da cose od animali trasportati sul *veicolo*;
- d) cagionati da operazioni di carico e scarico;
- e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, o da circolazione su *percorsi fuoristrada*;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'Assicurato.

- f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;
- g) conseguenti al furto o all'*incendio del veicolo*.

Relativamente alla garanzia 2.7) "Cristalli" Reale Mutua non risarcisce i danni:

- a) conseguenti a rigature, segnature, screpolature e simili;
- b) conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi;
- c) ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.

Relativamente alla garanzia 2.3.1) Ricorso terzi da incendio Reale Mutua non risarcisce i danni:

- a) subiti dall'*Assicurato* o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal *Contraente*, dal *conducente* o dal *proprietario del veicolo*, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
- b) subiti, ove l'*Assicurato* sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
- c) da inquinamento o da contaminazione;
- d) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.





NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'Assicurato.

## COME ASSICURA

### 2.9 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato indicato nel modulo di *polizza*, deve comprendere anche il valore degli *accessori* non di serie risultanti dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente dichiarato nella *polizza* stessa e deve corrispondere:

- a) al valore a nuovo i veicoli del Settore IV fino a 3,5 t. (esclusi i motoveicoli trasporto cose) che non hanno superato 6 mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero;
- b) al *valore commerciale* in tutti gli altri casi e per le apparecchiature audiofonovisive opzionali.

Il valore degli *accessori* e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del *veicolo* determinato secondo i criteri di cui ai punti a) e b).

**Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili mediante apposita pattuizione in *polizza*, solo se stabilmente installati sul *veicolo*.**

**In caso di *sinistro* l'Assicurato deve fornire la documentazione fiscale del loro acquisto: in mancanza, il massimo *indennizzo* che potrà essere per gli stessi riconosciuto viene fin d'ora limitato a € 260 al lordo dello *scoperto* e della *franchigia* previsti nel modulo di *polizza*.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'*Assicurato*.

## COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI

### 2.10 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

La denuncia del *sinistro*, con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante deve essere inviata a Servizio Assicurazioni BNL LEASING SPA, telefono 02/67333440, e-mail [aperturesinistri-it@bnpparibas.com](mailto:aperturesinistri-it@bnpparibas.com), fax 02/67333291. Per un'immediata tracciatura della denuncia, si suggerisce l'apertura del sinistro da parte del Conduttore tramite accreditamento e utilizzo della piattaforma "Ilmioleasing". Tale denuncia deve essere inoltrata entro tre giorni da quello in cui il *sinistro* si è verificato o l'*Assicurato* ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

In caso di furto o atto vandalico alla denuncia deve essere allegata copia della denuncia fatta all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri), vistata dall'Autorità stessa.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.

In caso di eventi naturali la prova dell'evento, qualora non sia facilmente reperibile sugli organi di stampa (anche on-line), dovrà essere fornita attraverso una dichiarazione scritta dell'Autorità del luogo.

In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, dovrà essere inviato inoltre:

- l'estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubblico Registro Automobilistico);
- la carta di circolazione;
- la fattura o altra documentazione d'acquisto del *veicolo*;
- la serie completa delle chiavi, tessere identificative e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il *veicolo* assicurato;
- ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia.

Nei casi previsti dalla legge, la Compagnia richiederà, prima di liquidare il *sinistro*, il certificato comprovante l'archiviazione dell'istruttoria penale. La Compagnia potrà inoltre richiedere l'attestazione di pagamento della tassa di proprietà ("bollo") e la sottoscrizione di un documento in cui l'*Assicurato* si impegna a sue spese, in caso di ritrovamento del *veicolo*, a fornire alla Compagnia una procura notarile a vendere.

La Compagnia, dopo aver accolto la denuncia, indica all'*Assicurato* il numero del *sinistro*, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'Assicurato.

### 2.11 RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il *veicolo* danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato/Aderente non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di *sinistro* (pena la perdita o la riduzione dell'*indennizzo* come previsto dal Codice Civile). Negli stessi termini deve conservare le tracce e i residui del *sinistro* senza aver diritto a indennità.

In caso di furto parziale il risarcimento è subordinato alla presentazione di una regolare fattura comprovante il riacquisto dei beni asportati; qualora l'Assicurato voglia riacquistare usati tali beni, deve prima ottenere il consenso scritto della Compagnia.

### 2.12 RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

**L'Assicurato / Aderente ha l'obbligo di informare la Compagnia e BNL LEASING SPA non appena abbia notizia del ritrovamento del *veicolo* rubato o di parti di esso, inviando la documentazione rilasciata dalle Autorità, anche nell'ipotesi in cui la Compagnia abbia già provveduto ad inviare quietanza di pagamento.** L'Assicurato ha facoltà di chiedere e Reale Mutua di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il *veicolo* resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo già riscosso.

Se invece, l'Assicurato non intende conservare la proprietà del *veicolo*, è obbligata a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell'*indennizzo* e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura notarile necessaria. Se Reale Mutua ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del *veicolo* recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra Reale Mutua e l'Assicurato. Qualora il *veicolo* venga recuperato prima dell'*indennizzo*, Reale Mutua liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l'Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del *veicolo* assicurato.

### 2.13 DETERMINAZIONE DEL DANNO

**In caso di danno parziale** l'ammontare del danno, fermo lo *scoperto* e il minimo, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del *veicolo* al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d'uso viene stabilito sulla base della tabella che segue:



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'Assicurato.

Tabella di degrado

Mese assicurativo	12	18	24	36	48	60	72	84
Degrado	0%	15%	15%	25%	35%	45%	50%	60%
Coefficienti	1,00	1,43	1,85	2,60	3,25	3,80	4,30	4,70

Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell'evento.

L'ammontare del danno non può superare la differenza tra il *valore commerciale* del *veicolo* prima e dopo il *sinistro*.

La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d'uso del *veicolo* o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa.

**In caso di perdita totale** l'ammontare del danno, fermo lo *scoperto* e il minimo, è calcolato applicando al valore assicurato i parametri della tabella soprastante (Tabella di degrado). In caso di *incendio* o danneggiamento la Compagnia rimborsa l'Assicurato al netto del valore del *relitto* stabilito in Perizia.

**Reale Mutua non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, per danni da mancato uso o da deprezzamento e per spese di ricovero. Reale Mutua ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il controvalore. In caso di sinistro verificatosi all'estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di regolare fattura o documento equivalente.**

#### 2.14 RELITTO

Qualora il *veicolo* sia da considerarsi *relitto*, Reale Mutua ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro*. A richiesta di Reale Mutua, il **Contraente** o l'**Assicurato** dovrà produrre attestazione del Pubblico Registro Automobilistico certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

#### 2.15 SCOPERTO O FRANCHIGIA

**In caso di sinistro, Reale Mutua corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, deducendo lo scoperto e il relativo minimo o franchigia indicati in polizza.**

- 2.15.1 In caso di furto dell'autoveicolo o di sue parti, avvenuto in box (con scasso dei mezzi di chiusura del box stesso), autorimessa o parcheggio custodito legalmente autorizzato, non si applicano gli eventuali *scoperti* e relativi minimi o *franchigie* di cui sopra.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'Assicurato.

- 2.15.2 Per le garanzie di cui ai punti 2.4) Atti Vandalici e 2.5) Calamità Naturali, in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua, lo scoperto e il relativo minimo o la franchigia indicata in polizza sono ridotti alla metà.
- 2.15.3 Per la garanzia di cui al punto 2.6) Guasti Integrale (limitatamente al caso di collisione con veicolo identificato avvenuta durante la circolazione), in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua, non vengono applicati il minimo di scoperto o la franchigia indicati in polizza.  
L'elenco delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione presso gli Intermediari o sul sito internet, [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).
- 2.16 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE (per garanzia Guasti integrale - Kasko)**  
Relativamente alla garanzia 2.6) Guasti integrale (Kasko), Reale Mutua rinuncia, nei confronti del *conducente* debitamente autorizzato alla guida del *veicolo* e delle persone trasportate sullo stesso, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.
- 2.17 LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO**  
**In nessun caso Reale Mutua pagherà, per sinistro che coinvolga più veicoli in garanzia dello stesso Assicurato, un importo superiore a € 10.400.000.**
- 2.18 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI**  
La liquidazione del *sinistro* ha luogo mediante accordo tra le Parti. **Nel caso l'accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente da Reale Mutua e dall'Assicurato secondo la procedura dell'arbitrato (art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile).**
- 2.19 TITOLARITÀ DEI DIRITTI SORGENTI DALLA POLIZZA - BENEFICIARIO**  
Per i contratti di locazione operativa e locazione finanziaria, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolati anche per il Conduttore/Aderente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.



---

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall'Assicurato.**

Per tali contratti, Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè la Società di Leasing, fatto salvo per la garanzia Guasti Integrale (Kasko) per la quale il Beneficiario sarà il Conducente/Aderente.

Per i contratti di finanziamento le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Conducente/Aderente e dalla Società. Spetta in particolare al Conducente/Aderente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Per i contratti di finanziamento, il Beneficiario è quindi il proprietario del bene assicurato cioè il Conducente/Aderente.



Data ultimo aggiornamento: 01/09/2019



Servizio Clienti  
Buongiorno Reale

**800 320 320**

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20  
buongiorno reale@realemutua.it

Assistenza stradale,  
per l'abitazione e la salute

**800 092 092**

24 ore su 24  
7 giorni su 7

IL TUO AGENTE REALE



Mod. 5264 RCA

**REALE  
MUTUA**

REALE GROUP

TOGETHER MORE

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11  
10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it  
www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 -  
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione -  
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE DEI VEICOLI IN LEASING

DIP – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI

Compagnia: REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Prodotto: "BNL Leasing S.p.A"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

**Che tipo di assicurazione è?**

È una soluzione che ti permette di assicurare il veicolo, su cui hai stipulato un finanziamento, da furto, incendio, atti vandalici, calamità naturali, cristalli, kasko ed altri eventi accidentali.



**CHE COSA È ASSICURATO?**

- ✓ Danni materiali diretti ed indiretti al veicolo provocati da furto, incendio o da altre cause.



**CHE COSA NON È ASSICURATO?**

La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:

- atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
- partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l'azione diretta del fulmine;
- dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi;
- rigature, segnature, screpolature e simili danni di natura non accidentale ai cristalli del veicolo;
- colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie di Guasti integrale (Kasko).

Eventuali altre esclusioni sono riportate sul DIP aggiuntivo.





#### Ci sono limiti di copertura?

- ! Per alcuni eventi l'indennizzo può avere dei limiti inferiori alla somma assicurata o al massimale. Inoltre, possono essere previsti franchigie e scoperti.



#### Dove vale la copertura?

La copertura è valida per i sinistri verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri stati dell'Unione Europea, nonché sul territorio della Andorra, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera, salvo quanto disposto dall'Uci con proprie circolari relativamente a segnalazioni dei Bureaux che intendano escludere una parte del territorio del loro paese dalla garanzia poiché non sono in grado di avere il controllo su quanto accade in detto territorio.



#### Che obblighi ho?

Quando aderisci alla Convenzione hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti, come ad esempio una variazione di residenza che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



#### Quando e come devo pagare?

Le rate di premio vanno pagate unitamente a quanto dovuto come corrispettivo per le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione del veicolo assicurato.



#### Quando comincia la copertura?

Le garanzie relative alle singole adesioni decorrono dalle ore 24.00 del giorno antecedente al perfezionamento del contratto di riferimento. La copertura assicurativa deve avere una durata non inferiore a quella prevista dal contratto di locazione.



#### Come posso disdire la polizza?

Il contratto cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Puoi interrompere il contratto in qualsiasi momento per vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, estinzione anticipata o trasferimento del contratto di finanziamento. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia, a consegnare la documentazione richiesta dalla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo detratta la quota relativa alle imposte.



## POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE DEI VEICOLI IN LEASING

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa che realizza il prodotto: Società Reale Mutua di Assicurazioni  
Prodotto: BNL LEASING S.P.A  
DIP Aggiuntivo Danni ed. 01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**Società Reale Mutua di Assicurazioni** - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 -10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - [realemutua@pec.realemutua.it](mailto:realemutua@pec.realemutua.it) - [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1.977 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia, e 1.917 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari al 373% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR).

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

### INCENDIO – FURTO TOTALE O PARZIALE

#### GARANZIE DI BASE

#### **FURTO TOTALE O PARZIALE**

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Il furto di apparecchi multimediali non di serie, purché stabilmente fissati al veicolo, è indennizzato nei limiti della somma assicurata e fino alla concorrenza di € 1.250. In questi casi l'esistenza di quanto sottratto dovrà essere dimostrata esibendo alla Compagnia la relativa documentazione d'acquisto.

Vengono inoltre indennizzate:

- a) le spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal ritrovamento del veicolo rubato o sequestrato dalle Autorità, con il massimo di € 500 per evento;
- b) la perdita dell'imposta di proprietà ("bollo") non utilizzata in caso di furto del veicolo, purché venga assicurato con la Compagnia.

#### **INCENDIO**

Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.

Vengono inoltre indennizzate:

- a) le spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal sequestro delle Autorità in seguito a incendio, con il massimo di € 500 per evento;
- b) la perdita dell'imposta di proprietà ("bollo") non utilizzata in caso di incendio del veicolo, purché venga assicurato con la Compagnia.

#### **Ricorso terzi da incendio**

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato, entro il limite massimo di € 260.000 per sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'incendio o dall'esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all'incendio del veicolo:

- a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi di legge;
- al locale condotto in locazione dall'Assicurato ed utilizzato come autorimessa.

#### LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

- atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
- partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l'azione diretta del fulmine;
- dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi;
- colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie Guasti integrale (Kasko).
- atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Atti vandalici ed Incendio;
- trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali e Cristalli.



	<p>Relativamente alla garanzia Ricorso terzi da incendio Reale Mutua non risarcisce i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;</li> <li>- subiti, ove l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;</li> <li>- da inquinamento o da contaminazione;</li> </ul> <p>cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.</p>
--	--

GUASTI INTEGRALE (KASKO)	
GARANZIE DI BASE	Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato, danneggiamento o distruzione del veicolo durante la circolazione determinati da urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi, da urto di oggetti contro il veicolo nonché da uscita di strada o ribaltamento.
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- provocati dal conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga sanzionato ai sensi dell'Art. 186 o dell'Art. 187 del Codice della Strada;</li> <li>- provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti;</li> <li>- cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;</li> <li>- cagionati da operazioni di carico e scarico;</li> <li>- subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, o da circolazione su percorsi fuoristrada;</li> <li>- alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;</li> <li>- conseguenti al furto o all'incendio del veicolo.</li> </ul>
GARANZIE SPECIALI	<p><b>ATTI VANDALICI</b></p> <p>Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.</p>
	<p><b>CALAMITA' NATURALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate;</li> <li>- fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi;</li> <li>- terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo, in entrambi i casi, di euro 15.000 per veicolo assicurato;</li> </ul>



	a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti.
--	---

GARANZIA CRISTALLI	
GARANZIE DI BASE	Rottura accidentale dei cristalli compresi i tetti apribili e/o panoramici, non conseguenti ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l'abitacolo del veicolo. Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi.
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI	- Conseguenti a rigature, segnature, screpolature e simili; - conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi; - ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.



### Che obblighi ho?

La denuncia del sinistro, con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante deve essere inviata a Servizio Assicurazioni BNL LEASING SPA, Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano, telefono 02/67333440, e-mail [aperturesinistri-it@bnpparibas.com](mailto:aperturesinistri-it@bnpparibas.com) fax 02/67333291. Per un'immediata tracciatura della denuncia, si suggerisce l'apertura del sinistro da parte del Conducente tramite accreditamento e utilizzo della piattaforma "Ilmioleasing". Tale denuncia deve essere inoltrata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

In caso di furto o atto vandalico alla denuncia deve essere allegata copia della denuncia fatta all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri), vistata dall'Autorità stessa.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.

In caso di eventi naturali la prova dell'evento, qualora non sia facilmente reperibile sugli organi di stampa (anche on-line), dovrà essere fornita attraverso una dichiarazione scritta dell'Autorità del luogo.

In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, dovrà essere inviato inoltre:

- l'estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubblico Registro Automobilistico);
- la carta di circolazione;
- la fattura o altra documentazione d'acquisto del veicolo;
- la serie completa delle chiavi, tessere identificative e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato;
- ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia.

Nei casi previsti dalla legge, la Compagnia richiederà, prima di liquidare il sinistro, il certificato comprovante l'archiviazione dell'istruttoria penale. La Compagnia potrà inoltre richiedere l'attestazione di pagamento della tassa di proprietà ("bollo") e la sottoscrizione di un documento in cui l'Assicurato si impegna a sue spese, in caso di ritrovamento del veicolo, a fornire alla Compagnia una procura notarile a vendere.



La Compagnia, dopo aver accolto la denuncia, indica all'Assicurato il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.



#### **Che cosa NON è assicurato?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



#### **Ci sono limiti di copertura?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



#### **Quali costi devo sostenere?**

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 39%.



#### **A chi è rivolto questo prodotto?**

A chi stipula un contratto di leasing per l'acquisto di un veicolo.



#### **Quando e come devo pagare?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



#### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



#### **Come posso disdire la polizza?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni



**BNL LEASING S.P.A.**

**Infortuni del Conducente**

## Condizioni di assicurazione

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono formate da 11 pagine



Fondata nel 1828 - Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) – Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 – Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi





**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

**ASSICURAZIONE**

Il contratto di *assicurazione*.

**BENEFICIARI**

Le persone (o la persona) designate in *polizza* a riscuotere l'*indennizzo*. In assenza di designazione specifica i *beneficiari* saranno gli eredi legittimi o testamentari.

**CONTRAENTE (SOCIO)**

Il soggetto che stipula la Polizza Convenzione, cioè BNL LEASING S.P.A.

**FRANCHIGIA**

Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

**INDENNIZZO**

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

**INFORTUNIO**

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte dell'*Assicurato*, oppure una *invalidità permanente* o una *inabilità temporanea*.

**INVALIDITÀ PERMANENTE**

Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell'*Assicurato* a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

**ISTITUTO DI CURA**

Istituto universitario, Ospedale, Casa di cura regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati *istituti di cura* gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.

**LOCATARIO/CONDUTTORE/ADERENTE**

Colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.

**MODULO DI POLIZZA**

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i

## DEFINIZIONI

BNL LEASING S.P.A.  
INFORTUNI CIRCOLAZIONE

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione

### **PARTI**

Il *Contraente* e Reale Mutua.

### **PREMIO**

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua.

### **RICOVERO**

Permanenza in *istituto di cura* con pernottamento. La permanenza notturna in pronto soccorso non configura ricovero ai fini del presente contratto.

### **RISCHIO**

La possibilità che si verifichi il *sinistro*.

### **SINISTRO**

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

### **SOCIETÀ**

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, di seguito definita Reale Mutua.



Fondata nel 1828 - Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) – Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 – Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi



#### **1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* (o dell'*Assicurato*) relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del *rischio*, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

#### **1.2 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI**

La presente *assicurazione* è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla *polizza* devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall'*Assicurato*, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

#### **1.3 AGGRAVAMENTO DI RISCHIO, CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA ED ALLE RELATIVE CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

Il *Contraente* deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del *rischio*, con particolare riferimento al cambiamento delle attività professionali dichiarate o delle relative condizioni di esercizio, ovvero con riferimento alla delimitazione del *rischio* assicurato.

La mancata comunicazione delle circostanze di aggravamento può comportare - come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile - la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*; tale perdita è determinata con riferimento alle voci della Tariffa adottata da Reale Mutua al momento del *sinistro*.

#### **1.4 EFFETTO DELLA COPERTURA NEI CONFRONTI DEI SINGOLI ASSICURATI**

Nei confronti di ciascun *Assicurato* - che abbia aderito alla presente polizza mediante sottoscrizione del modulo di adesione - la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno antecedente al perfezionamento del Contratto di leasing con il *Contraente*. L'assicurazione relativa alla singola adesione cessa alla scadenza del contratto di leasing a condizione che le relative rate del premio assicurativo siano state pagate secondo le modalità previste dal Contratto per la distribuzione di prodotti assicurativi tra Società Reale Mutua di Assicurazioni e BNL LEASING S.P.A.

**Se la *Contraente* non paga i premi alle scadenze previste, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.**

La copertura cessa automaticamente un mese dopo la scadenza originariamente prevista dal contratto di locazione finanziaria, locazione operativa e finanziamento oppure, se antecedente, al momento del riscatto o estinzione del finanziamento da parte dell'*Assicurato* o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo, compreso il caso dell'inadempimento dell'*Assicurato*.

#### **1.5 FACOLTÀ DI RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI INFORTUNIO**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto del pagamento dell'*indennizzo*:

- a) **la Compagnia può recedere dalla singola adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 giorni da comunicarsi alla *Contraente* per lettera raccomandata nonché da tutte le adesioni facenti capo al medesimo Aderente.**

Trascorsi 30 giorni dalla data di efficacia del recesso la Compagnia mette a disposizione della *Contraente* l'eventuale rateo di premio imponibile pagato e non goduto.

- b) **la Compagnia può recedere dall'intera Polizza Convenzione da comunicarsi alla**



**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Contraente per lettera raccomandata con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso le singole adesioni rimangono in vigore.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia della Compagnia ad avvalersi della facoltà di recesso.

#### **1.6 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

#### **1.7 FORO COMPETENTE**

Per le controversie concernenti l'esecuzione del contratto nei confronti degli *Assicurati* – in alternativa a quanto previsto dal successivo art. 4.3 – è competente il foro del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'*Assicurato*.

**2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – VALIDITA' TERRITORIALE**

Reale Mutua assicura contro gli *infortuni della circolazione* i conducenti legittimi delle seguenti tipologie di veicoli oggetto di contratto di leasing stipulato tra l'Assicurato e il Contraente:

- a) autocarri immatricolati ad uso conto proprio o conto terzi (compreso il trasporto A.D.R.);
- b) autobus (bus e minibus);

**Non sono in ogni caso assicurabili i seguenti veicoli:**

- a) con targa prova
- b) non immatricolati in Italia
- c) adibiti ad uso scuola guida
- d) con più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione

Qualora il Contraente abbia emesso una scheda di adesione che non rispetti le regole assuntive di cui sopra, anche se per essa fosse stato pagato il premio, la Società non è tenuta a indennizzare eventuali sinistri, fermo il diritto al rimborso del relativo premio pagato, al netto delle imposte.

Le garanzie della presente polizza sono operanti negli Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limitatamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Liechtenstein, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Moldavia, Repubblica di Montenegro Tunisia, Turchia, Ucraina.

La Società garantisce l'indennizzo, entro i limiti stabiliti al successivo art. 2.2, degli infortuni subiti dal legittimo conducente del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con colpa. La garanzia opera anche nel caso in cui il conducente non abbia causato l'incidente ma, pur avendo agito nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento.

Nel caso l'incidente sia avvenuto in concorso di colpa e il conducente abbia ottenuto il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l'indennizzo verrà corrisposto per la sola quota di responsabilità del conducente.

**2.2 CASI ASSICURABILI****A - Morte**

Se l'Assicurato muore entro un anno dal giorno dell'*infortunio* e in conseguenza di questo, Reale Mutua liquida la somma assicurata di € 50.000 ai *beneficiari*.

**L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di *invalidità permanente***; tuttavia, se dopo il pagamento di un *indennizzo per invalidità permanente*, ma entro un anno dal giorno dell'*infortunio* ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, Reale Mutua corrisponde ai *beneficiari* la differenza fra l'*indennizzo* pagato per *invalidità permanente* e la somma assicurata per il caso di morte.

**B - Invalidità permanente**

L'*indennizzo* per il caso di *invalidità permanente* è dovuto se l'*invalidità stessa si verifica entro un anno dal giorno dell'infortunio*.

**1 Valutazione del grado di invalidità**

La percentuale di invalidità si calcola in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto. La perdita assoluta e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della predetta tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste sono cumulabili fino ad un massimo del 100%. In caso di mancinismo le percentuali di invalidità permanente stabilite per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Qualora l'*infortunio* determini menomazione a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

Nei casi di *invalidità permanente* non specificati nella tabella di cui sopra, l'*indennizzo* è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'*Assicurato*.

## 2 Liquidazione dell'indennizzo

Se l'infortunio del conducente ha come conseguenza una invalidità permanente, la Compagnia liquida un'indennità calcolata sul massimale di **€ 50.000**, in proporzione al grado di invalidità accertato. **Non è previsto alcun indennizzo in caso di invalidità permanente inferiore o uguale al 5%. Se l'invalidità permanente supera il 5% viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente tale soglia.**

**Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa.**

**Tuttavia, se l'infortunato muore – per cause indipendenti dalle lesioni subite – prima che l'indennizzo sia stato pagato, Reale Mutua liquida ai beneficiari l'importo già concordato, ovvero offerto, ovvero – se oggettivamente determinabile – offribile all'Assicurato, in base alle condizioni di polizza.**

## C - Rimborso spese di cura

La Società garantisce l'indennizzo, fino alla concorrenza di **€ 5.000 per veicolo assicurato e per anno assicurativo**, delle spese sanitarie di seguito elencate e sostenute per la cura delle lesioni causate da *infortunio* indennizzabile a termini di *polizza*, *unicamente qualora l'infortunio abbia comportato un ricovero con almeno un pernottamento in istituto di cura*:

- onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- uso della sala operatoria;
- rette di degenza in istituti di cura;
- medicinali prescritti dal medico curante;
- onorari dei medici;
- accertamenti diagnostici;

## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

**BNL LEASING S.P.A.  
INFORTUNI CIRCOLAZIONE**

**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- cure fisioterapiche e rieducative;
- applicazione di tutori immobilizzanti;
- cure di carattere estetico conseguenti l'infortunio



Fondata nel 1828 - Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) – Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 – Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi



**3.1 ESCLUSIONI**

Sono esclusi dall'*assicurazione* gli *infortuni* derivanti da:

- a) guerra ed insurrezioni in genere,; movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe e uragani;
- b) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- c) atti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*.
- d) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l'esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- e) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada).

**3.2 LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO**

In caso di *sinistro* che colpisca contemporaneamente più *Assicurati* con la presente *polizza*, l'esborso a carico di Reale Mutua non potrà superare complessivamente € 5.200.000, intendendosi proporzionalmente ridotto l'*indennizzo* per ciascun *Assicurato* qualora le somme liquidabili a termini di *polizza* eccedano detto importo.



#### **4.1 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

La denuncia dell'infornio, con una dettagliata descrizione dei fatti e corredata da certificato medico deve essere inviata a Servizio Assicurazioni BNL LEASING S.P.A. Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano, telefono 02/67333440 e-mail [aperturesinistri-it@bnpparibas.com](mailto:aperturesinistri-it@bnpparibas.com) fax 02/67333291 **entro 3 giorni dall'infornio o dal momento in cui il conducente o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.** Per un'immediata tracciatura della denuncia, si suggerisce l'apertura del sinistro da parte del Conducente tramite accreditamento e utilizzo della piattaforma "Ilmioleasing".

Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica.

**Il conducente, i suoi familiari o gli aventi diritto devono consentire ai medici e ai tecnici della Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato il conducente.**

In caso di rimborso delle spese di cura la Società provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale debitamente quietanzati e datati.

#### **4.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ**

Reale Mutua corrisponde l'*indennizzo* per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'*infornio* che siano indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'*infornio* medesimo.

Pertanto:

- non sono indennizzabili le lesioni dipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'*infornio*, in quanto conseguenze indirette di esso;
- se al momento dell'*infornio* l'*Assicurato* è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'*infornio* avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti suddette;
- con particolare riferimento alla garanzia Invalidità Permanente, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, le percentuali di cui al punto 2.2..B.1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

#### **4.3 CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI**

In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni, sul grado di *invalidità permanente* o sulla pertinenza delle spese di cura, si procederà, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I due primi componenti di tale Collegio saranno designati dalle *Parti* e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.

Il Collegio Medico risiede nel comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le *Parti* anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

#### 4.4 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

Ricevuta la necessaria documentazione, Reale Mutua, determinato l'indennizzo che risulti dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento.

L'*indennizzo* verrà corrisposto in Italia.

Il rimborso delle spese sostenute all'estero in valute diverse dall'euro avverrà applicando il cambio contro euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea desunto dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro U.S.A. Il rimborso verrà effettuato al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta.

## Polizza infortuni a tutela delle risorse umane

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni  
(DIP DANNI)

Compagnia: Società Reale Mutua di Assicurazioni.  
Prodotto: "BNL LEASING S.P.A. INFORTUNI CIRCOLAZIONE"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

### Che tipo di assicurazione è?

È un contratto di assicurazione che tutela i soggetti assicurati dalle conseguenze economiche derivanti da un infortunio occorso durante la circolazione stradale a bordo di veicoli oggetto di contratto di leasing stipulato tra l'Assicurato e il Contraente.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ Morte da infortunio: prevede la corresponsione del capitale assicurato ai beneficiari
- ✓ Invalidità permanente da infortunio: prevede un indennizzo calcolato in base alla percentuale di invalidità accertata
- ✓ Rimborso spese di cura: prevede il rimborso delle spese sostenute per la cura delle lesioni



### Che cosa non è assicurato?

Di seguito sono riportate le principali esclusioni.

Infortuni non indennizzabili derivanti da

- × guerra ed insurrezioni in genere, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe e uragani;
- × trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- × atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.
- × avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l'esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada
- × avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara
- × avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada)



### Ci sono limiti di copertura?

- | Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza; il contratto prevede condizioni che possono dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo. Possono essere previste anche franchigie e limiti parziali di indennizzo.



### Dove vale la copertura?

La copertura è valida per i sinistri verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri stati dell'Unione Europea, nonché sul territorio della Andorra, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, principato di Monaco, Serbia, Svizzera, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Moldavia, Repubblica di Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina salvo quanto disposto dall'Uci con proprie circolari relativamente a segnalazioni dei Bureaux che intendano escludere una parte del territorio del loro paese dalla garanzia poiché non sono in grado di avere il controllo su quanto accade in detto territorio.



### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivo il contratto, ho il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto, se modifico il rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- In caso di sinistro, devo consentire ai medici e ai tecnici della Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che mi hanno visitato e curato.



### Quando e come devo pagare?

Al fine di essere in copertura devo autorizzare il Contraente – al momento della sottoscrizione del modulo di adesione – al pagamento del premio, anche in più rate, mediante addebito unitamente alla rata di leasing.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24:00 del giorno antecedente al perfezionamento del contratto di leasing con il Contraente.

La copertura termina contestualmente alla cessazione degli effetti del contratto di leasing sottoscritto dall'Assicurato e dal Contraente.



### Come posso disdire la polizza?

La polizza, nei confronti dei singoli Assicurati, cessa i propri effetti alla sua naturale scadenza, senza necessità di ulteriori comunicazioni tra le parti.

## Assicurazione infortuni a tutela delle risorse umane

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



### BNL LEASING S.P.A. INFORTUNI CIRCOLAZIONE

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

#### L'aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto

**Reale Mutua di Assicurazioni** società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d'Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966; sito internet: [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it); e-mail: [buongiorno reale@realemutua.it](mailto:buongiorno reale@realemutua.it); pec: [realemutua@pec.realemutua.it](mailto:realemutua@pec.realemutua.it).  
Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1.977 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 1.917 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.  
Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: <https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>.  
Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.024,4 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 436,8 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.043,0 milioni di euro;
- solvency ratio: 297,0%.

Al contratto si applica la legge italiana.



#### Che cosa è assicurato?

L'impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordati con il Contraente.

La copertura è limitata agli infortuni occorsi durante la circolazione stradale a bordo di veicoli oggetto di contratto di leasing stipulato tra l'Assicurato e il Contraente.


#### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?


Il contratto non prevede l'attivazione di opzioni o personalizzazioni a premio aggiuntivo.




#### Che cosa non è assicurato?


<b>Rischi esclusi</b>	<p>Non sono in ogni caso assicurabili i seguenti veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ con targa prova</li> <li>○ non immatricolati in Italia</li> <li>○ adibiti ad uso scuola guida</li> <li>○ con più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione</li> </ul>
-----------------------	--


 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	
<b>Franchigie/Scoperti:</b>	
<b>Garanzia</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>
Invalidità permanente da infortunio	- Franchigia 5%;
<b>Rischi con particolari delimitazioni:</b>	
Sono previste le seguenti limitazioni:	
<p>! Le garanzie della presente polizza sono operanti negli Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limitatamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Liechtenstein, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Moldavia, Repubblica di Montenegro Tunisia, Turchia, Ucraina.</p>	
<b>Limite massimo di indennizzo:</b>	
In caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati l'esborso di reale Mutua non potrà superare complessivamente € 5.200.000.	


 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	
<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> In caso di sinistro deve essere dato avviso scritto all'Agenzia o alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni</p> <p><b>Prescrizione:</b> Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento.
<b>Ulteriori obblighi del Contraente</b>	Nel caso in cui gli Assicurati sostengano in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o siano, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, il Contraente si impegna a consegnare loro, al momento dell'ingresso in assicurazione, le Condizioni di Assicurazione nonché a rendere note tempestivamente agli Assicurati le informazioni riferibili all'impresa.


	<p>Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto a Reale Mutua i dati necessari e cioè, a seconda dei casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'indicazione del numero medio di persone che risulteranno essere state assicurate per ciascuna categoria o gruppo;</li> <li>- l'ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale assicurato;</li> <li>- gli altri elementi variabili contemplati in polizza.</li> </ul>
--	---

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Rimborso</b>	Qualora Reale Mutua eserciti la facoltà di recesso per sinistro, la stessa rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativo al rischio non corso.

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
Il prodotto si rivolge ai sottoscrittori di contratti di leasing con BNL LEASING SPA	

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 39,0% dei premi contabilizzati	

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte

	<p>d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: <a href="mailto:buongiornoreale@realemutua.it">buongiornoreale@realemutua.it</a>.</p> <p>La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.</p> <p>Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p>
<b>ALL'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b></p>	
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><b>Commissione di garanzia:</b>  Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino, e-mail: <a href="mailto:commissione.garanziaassicurato@realemutua.it">commissione.garanziaassicurato@realemutua.it</a>. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito <a href="http://www.realemutua.it">www.realemutua.it</a>.</p> <p><b>Arbitrato</b>  Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato; in tal caso il collegio medico preposto allo svolgimento dell'arbitrato stesso risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Assicurato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile</p>